# Deliberazione 25 novembre 2010 – ARG/gas 214/10

Misure urgenti in tema di regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati di cui al decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 ed integrazioni all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 luglio 2009 ARG/gas 88/09

# L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 novembre 2010

#### Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute";
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 marzo 2004, n. 40/04 (di seguito: deliberazione n. 40/04);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2008, ARG/com 164/08 ed il relativo allegato A, come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09 ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: deliberazione ARG/gas 88/09);

- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2009, ARG/com 113/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 113/09);
- la determina del Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità 26 febbraio 2010, n. 1/10 recante "Approvazione dei format delle comunicazioni relative al regime di compensazione per la spesa per la fornitura di energia elettrica e di gas inviate da Poste Italiane S.p.A. ai sensi della deliberazione 6 agosto 2009, ARG/com 113/09 (di seguito: determina n. 1/10);
- la determina del Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità 9 aprile 2010, n. 2/10 recante "Approvazione delle procedure di dettaglio per la validazione delle richieste di agevolazione di cui alla deliberazione ARG/gas 88/09, ai sensi del comma 6.2 della deliberazione 25 febbraio 2010, ARG/com 25/10" (di seguito: determina n. 2/10).

## **Considerato che:**

- il comma 4.1, lettera c), e il comma 4.2, lettera e), dell'allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 stabiliscono che la compensazione delle spesa per la fornitura di gas naturale (di seguito: bonus gas), per i clienti domestici diretti, è riconosciuta nei casi in cui la fornitura sia destinata alle categorie d'uso identificate con i codici 001, 002, 003, 006, 007, 008 o 009 e, per i clienti domestici indiretti, è riconosciuta nei casi in cui la fornitura sia destinata all'impianto condominiale con categorie d'uso 006, 010 o 011 di cui alla tabella 2 allegata alla medesima deliberazione;
- con determina n. 2/10 la Direzione Tariffe dell'Autorità ha stabilito le procedure di dettaglio per la validazione delle richieste di bonus gas da parte delle imprese distributrici, con riferimento anche alle categorie d'uso;
- con deliberazione ARG/com 113/09 l'Autorità ha previsto che Poste Italiane S.p.A. (di seguito: Poste) gestisca, tra l'altro, il flusso di comunicazioni finalizzato a fornire informazioni sull'ammissibilità al bonus gas e sulla necessità di rinnovo;
- con determina n. 1/10 la Direzione Tariffe dell'Autorità ha stabilito i format delle comunicazioni inviate da Poste ai richiedenti il bonus gas ai sensi della deliberazione ARG/com 113/09.

### Considerato inoltre che:

- ai sensi del comma 14.2 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09, la categoria d'uso del gas naturale costituisce elemento fondamentale per la determinazione dell'ammontare di agevolazione cui ha diritto il soggetto richiedente il bonus gas;
- l'articolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 e la determina n. 2/10 prevedono che la coincidenza tra la categoria d'uso del gas dichiarata dal richiedente il bonus e quella risultante negli archivi dell'impresa distributrice costituisca un requisito di ammissibilità alla compensazione e che, pertanto, la non coincidenza tra le due informazioni costituisca causa di rigetto dell'istanza del bonus gas;
- secondo le disposizioni della determina n. 2/10, la verifica relativa alla coincidenza tra le categorie d'uso del gas dichiarate nell'istanza di bonus e quelle risultanti negli archivi dell'impresa distributrice è previsto che venga effettuata, sia per le forniture dirette che per quelle indirette, in parallelo ad altre verifiche;

- sempre sulla base delle procedure di verifica previste dalla determina n. 2/10, qualora un'istanza sia rigettata avendo quale unica motivazione di rigetto la difformità tra le categorie d'uso dichiarate nelle istanze di bonus gas e quelle risultanti negli archivi delle imprese distributrici, si deve intendere che tutti gli altri requisiti di ammissione dell'istanza sono stati verificati positivamente;
- ai sensi del comma 8.1 della deliberazione n. 138/04 l'impresa distributrice tiene un registro elettronico di tutti i punti di riconsegna corredato dei dati e delle informazioni di cui al comma 14.10 della medesima deliberazione;
- ai sensi del comma 8.3 della deliberazione n. 138/04 gli esercenti la vendita sono tenuti a comunicare all'impresa distributrice le variazioni di cui al comma 13.3, della medesima deliberazione, tra cui quelli necessari all'identificazione del profilo standard:
- ai sensi degli articoli 13 e 14 della suddetta deliberazione l'impresa distributrice riceve dal venditore, per ciascun punto di riconsegna, i dati tecnici e contrattuali caratterizzanti i punti medesimi e, entro termini predefiniti, conferma i suddetti dati o comunica al venditore competente eventuali errori o incompletezze dei medesimi;
- i flussi di comunicazioni tra imprese distributrici e venditori previsti dagli articoli 8, 13 e 14 della deliberazione n. 138/04 dovrebbero garantire l'allineamento delle informazioni relative ai punti di riconsegna ed ai clienti finali contenute nelle rispettive banche dati ed assicurare il corretto trasferimento delle medesime nei contratti e nelle fatture dei clienti finali;
- ai sensi della deliberazione n. 40/04 l'impresa distributrice è responsabile dell'accertamento documentale della sicurezza degli impianti di utenza gas;
- a seguito dell'avvio delle attività di gestione ed erogazione del bonus gas, è emerso un numero significativo di rigetti delle domande di compensazione da imputare a difformità tra le categorie d'uso del gas dichiarate nelle istanze di ammissione al bonus e quelle risultanti negli archivi delle imprese distributrici;
- lo Sportello per il consumatore di energia istituito con deliberazione 14 marzo 2008, GOP 28/2008 (di seguito: Sportello per il consumatore) ha ricevuto un numero molto elevato di segnalazioni telefoniche e scritte relative a clienti finali che hanno ricevuto la comunicazione da parte di Poste del rigetto dell'istanza di bonus gas per difformità di categorie d'uso;
- dalle prime valutazioni dei reclami ricevuti dallo Sportello per il consumatore, sembra risultare che il rigetto dell'istanza derivi, in numerosi casi, da un mancato allineamento delle banche dati delle imprese distributrici e dei venditori e, in altri, dalla non chiara consapevolezza dei clienti finali della categoria d'uso relativa al proprio contratto di fornitura.

## Ritenuto pertanto opportuno:

- che siano emanate disposizioni urgenti al fine di prevedere un'azione di verifica ed eventuale modifica degli esiti di rigetto delle istanze di bonus gas per categorie d'uso difformi dal dichiarato di cui sopra, in modo da pervenire rapidamente al superamento dei problemi di allineamento delle banche dati delle imprese distributrici e dei venditori e consentire pertanto ai richiedenti di beneficiare del bonus gas;
- che le imprese distributrici, nei casi succitati, procedano ad un supplemento di accertamento contattando il venditore al fine di verificare, per ogni singolo caso, la

- categoria d'uso del gas attribuita in contratto ai clienti per cui la domanda di bonus gas sarebbe rigettata per difformità della categoria d'uso;
- in ogni caso, che siano integrate le disposizioni relative alle attività di verifica da parte delle imprese distributrici di gas di cui comma 5.5 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 prevedendo un'ulteriore verifica prima della restituzione dell'esito al Sistema di Gestione delle Agevolazioni delle tariffe energetiche di cui all'articolo 11 dell'Allegato A alla medesima deliberazione ARG/gas 88/09 (di seguito: SGAte) per i casi in cui la categoria d'uso dichiarata dal cliente finale nell'istanza di ammissione al bonus gas sia difforme rispetto a quella presente negli archivi dell'impresa distributrice;
- che nel caso in cui la difformità di categoria d'uso dipenda da un disallineamento delle banche dati degli esercenti la distribuzione e la vendita di gas, le imprese distributrici procedano all'immediato aggiornamento e restituiscano un esito positivo a SGAte, relativamente alla richiesta di bonus gas presentata dal cliente finale;
- di prevedere che l'impresa distributrice trasmetta all'Autorità, per ciascuno dei punti di riconsegna per i quali è stato riscontrato un disallineamento della categoria d'uso rispetto alla banca dati del venditore, l'eventuale causa del mancato allineamento con quest'ultimo, al fine di verificare i presupposti per eventuali seguiti di competenza;
- che, successivamente alla fase di allineamento delle banche dati del distributore e
  del venditore, nei casi in cui persista una difformità tra la categoria d'uso dichiarata
  dal cliente domestico nella propria istanza e quella risultante nella banca dati del
  distributore, e ove ciò sia l'unico motivo ostativo all'ammissione al bonus, sia
  riconosciuta comunque una compensazione valutata in termini prudenziali;
- rimandare a successivo provvedimento:
  - le modalità di conguaglio della compensazione, eventualmente necessario a seguito della rettifica della categoria d'uso comunicata dal cliente finale al venditore per sanare i disallineamenti di cui al precedente alinea;
  - le modalità di accertamento da parte delle imprese distributrici della veridicità delle suddette rettifiche e la copertura dei relativi oneri

#### **DELIBERA**

- 1. di introdurre le seguenti integrazioni all'Allegato A alla deliberazione 6 luglio 2009 ARG/gas 88/09:
  - a) dopo il comma 5.5, sono aggiunti i seguenti commi:
    - '5.5.1 L'impresa distributrice, in caso di primo esito negativo delle verifiche eseguite ai sensi del comma 4.1, lettera c):
      - a) verifica con il venditore la categoria d'uso relativa al PDR per il quale è richiesta la compensazione;
      - b) nel caso riscontri difformità tra le informazioni presenti nella propria banca dati e quella del venditore, aggiorna la propria banca dati ai sensi del comma 8.1 della deliberazione n. 138/04.
    - 5.5.2 Qualora, nonostante l'allineamento delle banche dati di cui al comma 5.5.1, persista una difformità tra la categoria d'uso indicata dal cliente

domestico nella richiesta di compensazione e quella risultante nelle banche dati dell'impresa distributrice, e ove l'impresa distributrice riscontri questa come unica causa ostativa al riconoscimento della compensazione, l'impresa distributrice medesima riconosce:

- a) l'ammontare di compensazione di cui al comma 14.2 corrispondente alla categoria d'uso indicata dal cliente domestico, qualora a quest'ultima corrisponda un ammontare inferiore a quello che corrisponderebbe riferendosi alla categoria d'uso risultante all'impresa distributrice.
- b) l'ammontare di compensazione di cui al comma alla categoria risultante corrispondente d'uso all'impresa distributrice, qualora l'ammontare compensazione di corrispondente alla categoria d'uso indicata dal cliente domestico risulti superiore a quello che corrisponderebbe riferendosi alla categoria d'uso risultante all'impresa.".
- b) dopo il comma 8.3, sono aggiunti i seguenti commi:
  - "8.4 L'impresa distributrice, in caso di primo esito negativo delle verifiche eseguite ai sensi del comma 4.2, lettera e):
    - a) verifica con il venditore la categoria d'uso relativa al PDR per il quale è richiesta la compensazione;
    - b) nel caso riscontri difformità tra le informazioni presenti nella propria banca dati e quella del venditore, aggiorna la propria banca dati ai sensi del comma 8.1 della deliberazione n. 138/04.
  - 8.5 Qualora, nonostante l'allineamento delle banche dati di cui al comma 8.4, persista una difformità tra la categoria d'uso indicata dal cliente domestico nella richiesta di compensazione e quella risultante nelle banche dati dell'impresa distributrice, e ove l'impresa distributrice riscontri questa come unica causa ostativa al riconoscimento della compensazione, l'impresa distributrice riconosce:
    - a) l'ammontare di compensazione di cui al comma 14.2 corrispondente alla categoria d'uso indicata dal cliente domestico, qualora a quest'ultima corrisponda un ammontare inferiore a quello che corrisponderebbe riferendosi alla categoria d'uso risultante all'impresa distributrice.
    - compensazione b) l'ammontare di cui al comma corrispondente risultante all'impresa alla categoria d'uso distributrice, qualora l'ammontare di compensazione corrispondente alla categoria d'uso indicata dal cliente domestico risulti superiore a quello che corrisponderebbe riferendosi alla categoria d'uso risultante all'impresa.".
- 2. di stabilire che l'impresa distributrice, limitatamente ai casi per i quali, tramite SGAte, ha già restituito esito negativo alla domanda di bonus per categorie d'uso difformi dal dichiarato, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento:
  - a) verifica con i venditori di pertinenza la categoria d'uso di ciascuno dei PDR interessati;

- b) procede, in esito alla verifica di cui alla precedente lettera a), all'eventuale aggiornamento della propria banca dati ai sensi del comma 8.1 della deliberazione n. 138/04;
- c) attua quanto previsto ai commi 5.5.2 e 8.5 dell'allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09;
- d) modifica, laddove ne sussistano i presupposti, l'esito della verifica nel sistema informatico di cui all'articolo 11 dell'allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09, per ogni cliente finale avente diritto al bonus gas;
- 3. di prevedere che l'impresa distributrice trasmetta alla Direzione Mercati dell'Autorità, entro e non oltre 30 giorni dal termine delle attività di cui al punto 2, l'esito delle verifiche di cui al precedente punto 2, lettera 2.a), per ciascuno dei punti di riconsegna per i quali si sia evidenziato un disallineamento nelle banche dati dell'impresa distributrice e di quelle del venditore, specificando la causa del mancato allineamento:
- 4. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità affinché proceda alla formulazione di proposte all'Autorità per gli eventuali seguiti di competenza in relazione ai dati trasmessi in attuazione di quanto disposto al punto 3;
- 5. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di:
  - a) modalità operative per il conguaglio dell'ammontare di compensazione eventualmente necessario a seguito della rettifica della categoria d'uso comunicata dal cliente finale al venditore per la soluzione dei disallineamenti di cui ai commi 5.5.2 e 8.5 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09;
  - b) modalità di accertamento, anche tramite sopralluogo, da parte dell'impresa distributrice circa la veridicità delle richieste di rettifica della categoria d'uso di cui alla lettera a);
  - c) copertura dell'onere derivante delle attività di cui alla lettera b);
- 6. a tal fine, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento:
  - a) di prevedere l'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
  - b) di pubblicare documenti per la consultazione al fine di poter acquisire le posizioni dei soggetti interessati;
  - c) di convocare audizioni per la consultazione dei soggetti e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi;
- 7. di attribuire la responsabilità del procedimento di cui al precedente punto 6, al Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità per i seguiti di propria competenza;
- 8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

25 novembre 2010

Il Presidente Alessandro Ortis